

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori POËT, DARE' e MACAGGI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1967

Istituzione dell'Ente nazionale per l'assistenza dei profughi italiani da territori esteri e provvidenze a favore dei profughi

ONOREVOLI SENATORI. — A distanza di oltre vent'anni dalla fine della guerra il problema dei profughi presenta aspetti di notevole gravità e attende ancora di essere risolto in modo soddisfacente.

Tale situazione è stata determinata da una serie di fattori diversi, in parte connessi alla imponenza e al rinnovarsi nel tempo del fenomeno dello sradicamento di tanti italiani dai luoghi della loro residenza e della loro attività lavorativa, in parte connessi alla insufficienza degli interventi legislativi susseguitisi in questo dopoguerra.

Infatti alla tragedia dell'ultimo conflitto mondiale si sono aggiunte le vicende che hanno sconvolto e tuttora sconvolgono, in un processo inarrestabile verso l'indipendenza politica ed economica, gli ordinamenti anacronistici di tanti Paesi del terzo mondo, e che hanno dato luogo a esodi più o meno rilevanti sotto il profilo quantitativo, ma sempre dolorosi, di numerosi nostri connazionali rimasti privi di ogni mezzo di sostentamento e spesso di ogni capacità autonoma di reinserimento nella vita civile ed economica della madrepatria, che era chia-

mata nel frattempo a risolvere problemi secolari di arretratezza e disoccupazione.

Alle necessità elementari poste da questo tumultuoso processo di assestamento i passati Governi non hanno risposto in modo adeguato. Gli strumenti legislativi adottati (leggi 4 marzo 1952, n. 137; 17 luglio 1954, n. 594; 27 febbraio 1958, n. 173, e successive modifiche) si sono dimostrati alla prova dei fatti scarsamente produttori, anche perchè furono elaborati senza la necessaria partecipazione dei più diretti interessati. Le risorse destinate al problema dell'assistenza ai profughi sono state insufficienti, ma, soprattutto, sono state impiegate con criteri non idonei al raggiungimento dello scopo, provocando dispersioni e sprechi. In particolar modo si è rivelata negativa la esperienza dei centri di raccolta, che, da un lato, ha assorbito ingenti mezzi finanziari per spese generali di gestione, manutenzione, custodia, trasporti, controlli, eccetera e, dall'altro, ha mortificato le residue capacità di recupero morale dei profughi, i quali si sono sentiti trattati alla stregua di individui sbandati, inadatti alla vita so-

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ziale e meritevoli soltanto di un'assistenza di mero sostentamento.

In questo bilancio così pesante e deficitario nel suo complesso, figura tuttavia una voce attiva: è quella che si riferisce ai profughi giuliani e dalmati.

Per iniziativa di un gruppo di cittadini fu costituita nel 1947 l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati con lo scopo di affiancare gli organi dello Stato nelle attività rivolte alla sistemazione dei profughi dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia. Tale opera fu eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1949 e in data 10 novembre 1959 con altro decreto del Capo dello Stato inquadrata tra le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Proprio in forza del suo carattere pubblico e delle sue finalità di integrazione degli organi dello Stato, l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ha potuto godere di una cospicua serie di contributi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'interno e del Ministero dei lavori pubblici, potenziando ed estendendo sempre più la sua attività e i suoi interventi, che hanno spaziato dalla attuazione di programmi di costruzione di alloggi, all'erogazione di prestiti ai profughi per il ripristino di attività commerciali, artigiane e professionali, all'organizzazione di corsi di qualificazione professionale, alla creazione di istituti per minori, come scuole materne, doposcuola, collegi, colonie estive, eccetera.

Nessuno contesta che i profughi giuliani e dalmati meritassero il riguardo che i pub-

blici poteri hanno loro riservato, ma non si vede per quali motivi debba essere negato un analogo trattamento agli altri nostri connazionali rimpatriati da altre località, a meno che non si voglia aggiungere alle sofferenze e alle privazioni da costoro patite l'affronto e la mortificazione di considerarli giuridicamente profughi di seconda categoria.

Per queste considerazioni riteniamo necessaria l'approvazione del presente disegno di legge che riproduce, sia pure in termini ridotti, il contenuto di un disegno di legge presentato nella III legislatura dal senatore Menghi ed altri, per l'istituzione di un Ente nazionale per i profughi italiani da territori esteri.

I proponenti si rendono conto che non tutto il terreno perduto può essere recuperato di colpo e che, nelle attuali condizioni del bilancio dello Stato, non possono essere richiesti alla collettività sacrifici troppo pesanti.

Ma ben può procedersi alla predisposizione di uno strumento operativo per rendere efficiente l'assistenza ai profughi avvalendosi di un fondo cui affluiranno i contributi dello Stato ed ogni altro lascito e sovvenzione di Enti e privati.

A tale fine risponde il presente disegno di legge che, fissando natura, scopi, organi, regime di vigilanza dell'Ente nazionale per i profughi e prevedendo un primo stanziamento di fondi, intende dare un inizio di soluzione a questo drammatico problema, che è stato fino ad oggi affidato ad una serie di interventi frammentari e male coordinati.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituito l'Ente nazionale per l'assistenza ai profughi italiani da territori esteri.

L'Ente ha sede in Roma ed è retto da uno statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

L'Ente ha per scopo di assicurare l'assistenza materiale e morale dei profughi italiani dall'estero in stato di bisogno, provvedendo in particolar modo:

a) ad agevolare l'inserimento nella vita civile e produttiva della nazione, promuovendo l'avviamento al lavoro e la qualificazione professionale;

b) a curare l'educazione e l'istruzione dei minori e il ricovero degli anziani in case di riposo.

Art. 3.

Per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 2 è costituito un fondo a favore dell'Ente con i contributi ordinari e straordinari a carico del bilancio dello Stato, i lasciti e le sovvenzioni di enti e privati.

Art. 4.

L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione così composto:

a) dai Presidenti delle Associazioni nazionali dei profughi regolarmente costituite;

b) da tre profughi designati dalle Associazioni di cui alla lettera a);

c) da un funzionario del Ministero dell'interno, uno del Ministero degli esteri ed uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Collegio dei sindaci è costituito da un magistrato della Corte dei conti che lo presiede, da due profughi designati dalle Associazioni di cui alla lettera a) del prece-

dente comma, da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri e uno del Ministero del tesoro.

I membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica 3 anni.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente scegliendoli tra i membri di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma del presente articolo.

Il Presidente nomina il Segretario generale che partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Art. 5.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Ente debbono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei ministri rispettivamente entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio preventivo e entro il marzo dell'anno seguente a quello cui si riferisce il consuntivo.

Art. 6.

All'Ente nazionale per i profughi italiani da territori esteri si applicano tutte le sanzioni e i privilegi tributari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 7.

È autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale per l'assistenza ai profughi italiani da territori esteri di un contributo straordinario dello Stato di lire 300 milioni per l'anno 1967 e di lire 200 milioni per l'anno 1968.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte per l'esercizio 1967 mediante riduzione del fondo globale dello stato di previsione della spesa per i provvedimenti legislativi in corso e per lo esercizio 1968 con le prevedibili maggiori entrate di bilancio.